


R.G. n. 183/2025 P.U.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO**

*Sezione Civile – Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Prato, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
Dott. Enrico Capanna	Giudice
Dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*Letto* il ricorso *ex art.* 268 C.C.I.I. depositato personalmente da PORZIO PASQUALE (C.F.: PRZPQL74M31C495U), residente a [REDACTED] (PO), via [REDACTED] n. [REDACTED]; diretto a ottenere l'apertura di procedura di liquidazione controllata nei propri confronti;

*rilevato* che il ricorrente si è dichiarato elettivamente domiciliato, ma non difeso, dall'Avv. Nicola Caselli;

*rilevato* che il ricorrente è assistito da O.C.C. di Prato, in persona del Gestore della Crisi dott. Giovanni Pieri;

*esaminata* la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del procedimento;

*rilevato* che il debitore ricorrente ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione dei finanziamenti contratti per far fronte agli esborsi necessari per l'attività imprenditoriale svolta in precedenza, per il tramite di [REDACTED], società in accomandita semplice; che tale società è di fatto inattiva da anni, anche se chiusa solo in data 03/09/2025, di cui il ricorrente era socio accomandatario illimitatamente responsabile;

*rilevato* che il ricorrente ha ricostruito il proprio attivo, deducendo di essere proprietario di una Fiat Panda tg [REDACTED], nonché, in precedenza, di una Citroec C3 [REDACTED] alienata alla moglie



per € 9.500,00 in deposito presso l'Avv. [REDACTED] a disposizione per la procedura; che il debitore ha domandato la differita liquidazione del bene mobile registrato fino a conclusione della procedura, trattandosi dell'unico mezzo di locomozione del ricorrente;

*rilevato* che il ricorrente è titolare di reddito da lavoro dipendente presso [REDACTED] in [REDACTED] (PT) con un reddito annuo imponibile rilevabile dalle CU per € 27.000,00 lordi annui circa; che il ricorrente è coniugato e la moglie [REDACTED] percepisce redditi annui lordi per circa € 13.000,00;

*rilevato* il passivo ricostruito, consistente per la massima parte in debito erariale, derivante proprio dalla gestione fallimentare della società SAS di cui il ricorrente è stato per decenni socio accomandatario illimitatamente responsabile;

*rilevato*, quanto alle cause del sovraindebitamento, che lo stesso sarebbe dipeso da circostanze di semplice negligenza e ordinaria attività imprenditoriale negativa, senza dolo o colpa grave, con conseguente esigenza di contrarre obbligazioni per far fronte all'esigenze di vita proprie, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;

*esaminata* l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;

*verificato* che l'OCC ha attestato la presenza attivo distribuibile ai creditori, e quindi la presenza di attivo sufficiente a procedere a una non irrisoria distribuzione ai creditori all'esito del pagamento delle presumibili spese prededucibili di cui alla procedura di LC di cui è richiesta l'apertura (cfr. pag. 7 relazione OCC);

*sentita* la parte ricorrente con udienza 07/01/2026, relativamente al ricorrere dei requisiti soggettivi per la richiesta L.C. ed *esaminata* la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

*rilevato* che con decreto collegiale pubblicato il 03/02/2026 è stata richiesta integrazione documentale d'ufficio, acquisita dalla Cancelleria a stretto giro;

*ritenuto* che sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che la parte ricorrente ha il centro degli interessi principali, ex art. 27 co. 2 e co. 3 C.C.I.I., in un Comune del circondario del Tribunale di Prato (persona fisica residente a Montemurlo, provincia di Prato);

*ritenuto* che sussiste la legittimazione della parte ricorrente, ai sensi degli artt. 2 co. 1 lett. c) e 269 C.C.I.I., in quanto tale debitore non pare risultare assoggettabile alla procedura di liquidazione



giudiziale né a quella di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. deduzioni di parte per l'udienza *ex art. 127 ter c.p.c. del 07/01/2026*);

*ritenuto* che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inefficienza dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte; *ritenuto* che sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 C.C.I.I., in quanto non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del C.C.I.I.;

*ritenuto* che possa essere nominato quale Liquidatore lo stesso gestore nominato dall'O.C.C., conferendogli quindi l'incarico;

*ritenuto* che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. b) siano esclusi dalla liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”*, rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva; che, infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al *“quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia”* il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

*ritenuto* opportuno, nelle more della presentazione dell'istanza da parte del Liquidatore della procedura, provvedere a una provvisoria determinazione dell'ammontare del fabbisogno occorrente per il mantenimento del ricorrente e della sua famiglia *ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII*; che il debitore stesso ammette di essere capace di mettere a disposizione della massa creditoria € 300,0 mensili; che il reddito annuo lordo del ricorrente è pari ad € 27.122,00 il quale, assommato



al reddito annuo lordo della moglie per € 13.650,00 (i dati sono riferibili all'ultima annualità documentata disponibile 2024), detratte le imposte di entrambi i coniugi e suddiviso per 12 mensilità, porta a un reddito familiare mensile netto di € 2.615,50; valutato che i coniugi abitano in immobile concesso in comodato d'uso gratuito alla moglie (doc. 8 ricorso); valutato che il ricorrente espone spese di vita familiari per € 1.400,00 mensili ovvero € 1.660,00 (deduzione contraddittoria – cfr. pag. 4 ricorso) ma che da quelle elencate, peraltro neppure documentate, devono senz'altro escludersi le spese di assicurazione dell'automezzo venduto (di competenza personale del proprietario), nonché quelle funerarie e di trasferimento auto (non ricorrenti);

*ritenuto*, in definitiva, che, anche a voler considerare tutte le spese indicate, per € 1.660,00 mensili, detratte dal reddito netto sopra calcolato, risulta un disavanzo di € 955,50; che tale somma deve ritenersi imputabile proporzionalmente all'apporto di reddito alla famiglia di ciascun soggetto, e quindi 2/3 al ricorrente 1/3 alla moglie; che, in definitiva, la quota da apprendere alla procedura ammonta ad € 637,00 per 12 mensilità;

*ritenuto* che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co. 4 lett. d) siano escluse dalla liquidazione altresì *“le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge”*; che nel caso di specie all'autovettura Fiat Panda tg [REDACTED], utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale per esigenze di vita personale debba essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 ultimo comma c.p.c. e, pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà in ogni caso essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori; che, stante l'evidente natura di bene strumentale, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi *ex art. 270 co.2 lett. e) CCII* per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura (da porsi in essere, in ogni caso, in tempo utile per una chiusura tempestiva della procedura al triennio, con i relativi termini di pubblicità);

**P.Q.M.**

*Visti gli artt. 2, 268, 269 e 270 C.C.I.I.;*

**DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di **PORZIO PASQUALE**

C.F. PRZPQL74M31C495U, residente in [REDACTED] (PO), via [REDACTED] n. [REDACTED];

**NOMINA**



Giudice Delegato la dott.ssa Elisabetta Donelli;

**NOMINA**

Liquidatore l'OCC di Prato confermando liquidatore il gestore della crisi dott. **GIOVANNI PIERI**;

**DISPONE**

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

**ORDINA**

al Liquidatore nominato:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

**ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del Liquidatore (ai sensi dell'art. 270 co. 1 C.C.I.I.) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.; si applica l'art. 10 comma 3 C.C.I.I.;

**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al Liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

**DISPONE**

l'inserimento (a cura del Liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale;

**ORDINA**



per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del Liquidatore;

#### **DISPONE**

che la somma di € 637/mese sia appresa dalla procedura dallo stipendio percepito da PORZIO PASQUALE, quale misura temporanea finché la maggiore o minore somma da apprendere all'attivo della procedura, a decorrere dall'apertura della stessa, non sia determinata dal nominato Giudice Delegato, previa apposita istanza del Liquidatore, acquisite le necessarie informazioni dai debitori;

#### **AVVISA**

il Liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso in Prato, nella Camera di Consiglio del 15/04/2026.

**Il Giudice Rel.**

*Dott.ssa Elisabetta Donelli*

**La Presidente**

*Dott.ssa Lucia Schiaretti*

